

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2000

relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali

(2000/766/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La normativa comunitaria sul controllo di talune proteine animali trasformate nei mangimi per ruminanti è entrata in vigore nel luglio 1994.
- (2) Casi di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) sono stati registrati in animali nati nel 1995 e in anni successivi in taluni Stati membri.
- (3) Sulla base di pareri scientifici, la Commissione ha adottato una serie di misure per i mangimi, ivi compresi elevati livelli di lavorazione considerati quanto mai efficaci per l'inattivazione degli agenti di scrapie ed ESB, per la produzione di proteine animali trasformate provenienti da mammiferi, l'esclusione di materiali a rischio specificato dalla catena alimentare animale e misure di sorveglianza attiva per evitare che casi di ESB entrino nella catena alimentare animale. Il Comitato direttivo scientifico ha adottato un parere il 27-28 novembre 2000. Esso raccomanda che, poiché non è possibile escludere una contaminazione incrociata di mangimi per il bestiame con mangimi destinati ad altri animali e contenenti proteine animali forse contaminate dall'agente ESB, è opportuno prendere in considerazione un divieto temporaneo di proteine animali nei mangimi per gli animali.
- (4) Alcuni Stati membri hanno riferito in merito a carenze nell'attuazione della legislazione comunitaria sui

mangimi ed hanno di conseguenza adottato misure di salvaguardia.

- (5) Le ispezioni comunitarie hanno individuato carenze sistematiche in sede di attuazione della normativa comunitaria in vari Stati membri.
- (6) In considerazione di quanto sopra, a titolo precauzionale è opportuno vietare temporaneamente l'utilizzazione di proteine animali nei mangimi in attesa di una rivalutazione globale dell'attuazione della legislazione comunitaria negli Stati membri. Poiché tale divieto, se non adeguatamente controllato, potrebbe avere ripercussioni ambientali, è necessario far sì che i rifiuti di origine animale siano raccolti, trasportati, trasformati, immagazzinati ed eliminati in modo sicuro.
- (7) Un programma comunitario di test su larga scala avrà inizio il 1° gennaio 2001. Il programma fornirà dati concreti sulla prevalenza dell'ESB negli Stati membri. I dati forniranno informazioni concrete sull'efficacia della passata legislazione comunitaria sui mangimi e indicheranno gli Stati membri in cui un riciclaggio dell'ESB attraverso le proteine animali trasformate è una possibilità. Queste informazioni saranno utilizzate in sede di riesame della misura stabilita dalla presente decisione.
- (8) Il comitato veterinario permanente non ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, s'intende per proteine animali trasformate, la farina di carne e ossa, la farina di carne, la farina di ossa, la farina di sangue, il plasma essiccato e altri emoderivati, le proteine idrolizzate, la farina di zoccoli, la farina di corna, la farina di frattaglie di pollame, la farina di penne, i ciccioli essiccati, la farina di pesce, il fosfato dicalcico, la gelatina e i prodotti analoghi, compresi i miscugli, i mangimi, gli additivi di mangimi e i miscugli che contengono tali prodotti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'uso di:
- farina di pesce nell'alimentazione di animali diversi dai ruminanti in base a misure di controllo che devono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾,
 - gelatina di non ruminanti per il rivestimento degli additivi ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾,
 - fosfato dicalcico e proteine idrolizzate ottenuti in conformità delle condizioni che devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE,
 - latte o prodotti lattieri nell'alimentazione degli animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

Articolo 3

1. Ad eccezione delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri:
- a) vietano l'immissione sul mercato, gli scambi, l'importazione da paesi terzi e l'esportazione nei paesi terzi di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti;
 - b) fanno sì che tutte le proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti, siano ritirate dal

commercio, dai canali di distribuzione e dai depositi in azienda.

2. Gli Stati membri fanno sì che i rifiuti di origine animale quali definiti dalla direttiva 90/667/CEE ⁽³⁾ siano raccolti, trasportati, trasformati, immagazzinati o eliminati ai sensi di detta direttiva, della decisione 97/735/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e della decisione 1999/534/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Essa si applica fino al 30 giugno 2001.

Prima del 30 giugno 2001 essa può essere adattata dalla Commissione alla situazione di ciascuno Stato membro alla luce dei risultati delle ispezioni della Commissione e dell'incidenza dell'ESB, sulla base dei risultati della sorveglianza ESB, con particolare riferimento ai test sui bovini di età superiore ai 30 mesi introdotti dalla decisione 2000/764/CE della Commissione ⁽⁶⁾.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/70/CE (GU L 80 del 23.3.1999, pag. 20).

⁽³⁾ Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51). Direttiva da ultimo modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ Decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7). Decisione modificata dalla decisione 1999/534/CE del Consiglio.

⁽⁵⁾ Decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione (GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37).

⁽⁶⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.